

# Comune di Osini

Provincia Ogliastro

Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004  
PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it – Sito Istituzionale [www.comune.osini.nu.it](http://www.comune.osini.nu.it)

---

Prot. 4014

Spett.le  
Unione dei Comuni  
Valle del Pardu e dei Tacchi  
08040 Osini (OG)

Oggetto: Autorizzazione della dipendente Maria Teresa Monni allo svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi".

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista l'istanza dell'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" di rilascio del nulla-osta all'utilizzo della dipendente comunale Rag.ra Maria Teresa, Istruttore Contabile cat. C, posizione economica C5, presso l'Unione medesima, al di fuori dell'orario di lavoro settimanale presso questo Ente e sino al 31.12.2015, secondo la disciplina prevista dall'art. 1, comma 557, della legge n. 31/2004;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 31/2004. che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza":

Rilevato che la norma predetta è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art.53, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come risulta:

- dal parere del C.d.S. n. 2141/2005 del 25.02.2005, che ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge 31/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo rispetto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,,;
- dalla circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, che ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 31/2004, dell'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

Considerato che:

- il dipendente in questione, sentito in proposito, ha reso la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico in parola;

- non si rilevano situazioni di conflitto di interesse tra il Comune, l'Unione dei Comuni e il dipendente interessato;
- il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso la sede dell'Unione dei Comuni;
- il d.lgs. n. 661/2003 sull'orario del contratto di lavoro subordinato stabilisce che lo stesso non può superare le 48 ore settimanali, da cui si deduce che, essendo l'orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali, la durata massima del contratto di lavoro aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 30/2004, non può essere superiore a 12 ore settimanali;
- il rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 18/11/2015 al 31/12/2015;

Atteso che fattasi di atto autorizzativo avente natura di atto di gestione del personale, compreso in quelli che l'art. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 attribuiscono alla competenza esclusiva dei dirigenti e dei responsabili di servizio e che, trattandosi di atto relativo a dipendente in posizione apicale (essendo il dipendente di cui trattasi titolare di posizione organizzativa), lo stesso rientra nella competenza del Segretario Comunale, in quanto unico organo gestionale in posizione apicale rispetto ai Responsabili di servizio;

#### AUTORIZZA

- La dipendente comunale Rag.ra Maria Teresa, Istruttore Contabile, categoria C, posizione economica C5, allo svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Unione medesima, per un numero massimo di 12 ore settimanali, da svolgere al di fuori dal normale orario di servizio di questo Comune, dal 18/11/2015 al 31/12/2015:

#### DISPONE

- che in nessun caso potrà essere richiesto al dipendente in parola, per motivi d'orario, di rallentare o non adempiere a tutti i propri obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro con il Comune di Osini;
- che il rapporto di lavoro dovrà essere regolamentato da apposito accordo con il dipendente interessato e con i relativi datori di lavoro;
- che, ai sensi dell'art. 53, co.11, del D.Lgs. n. 165/2001, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per il suddetto incarico, si proceda alla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare dei compensi erogati al dipendente reclutato;
- di trasmettere la presente all'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia della presente alle RSU.;
- di pubblicare copia della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", categoria "Personale", sottocategoria "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Osini, li 17.11.2015

Il Segretario Comunale  
Dottorssa Maria Chiara Murgia